



LEGGE 25 giugno 1975, n. 14 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in pari data).

**Disposizioni in materia di adozione.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 giugno 1975.*

**Art. 1**

I coniugi sammarinesi, o forensi residenti anagraficamente ed effettivamente nel territorio della Repubblica, anche con prole legittima, legittimata od adottiva, possono procedere all'adozione, nelle forme vigenti, quando sussistono i requisiti e le condizioni seguenti:

- 1) gli adottanti devono aver compiuto gli anni 25;
- 2) l'adottando deve avere età non superiore agli 8 anni;
- 3) deve esistere il consenso all'adozione dell'ascendente che esercita la patria potestà sull'adottando o del Consiglio di famiglia.

**Art. 2**

E' consentito al cittadino sammarinese, o forense residente anagraficamente ed effettivamente, non coniugato, di procedere all'adozione purchè abbia compiuto gli anni 30 e purchè sussistano i requisiti prescritti dai n. 2 e 3 del precedente articolo.

**Art. 3**

L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti a tutti gli effetti.

**Art. 4**

L'adozione di cittadino sammarinese da parte dei soggetti di cui all'art. 1 può effettuarsi a qualunque età dello stesso e purchè gli adottanti abbiano compiuto i 25 anni di età e siano maggiori dell'adottato di almeno 18 anni e salvo il requisito di cui all'art. 1 punto 3).

**Art. 5**

Non è data azione di revoca contro l'adozione compiuta con osservanza di tutte le forme prescritte dalla legge.

## **Art. 6**

E' dichiarata la competenza del Tribunale Commissariale:

1) a conoscere e decidere in merito alle istanze di concessione della esecutorietà nel territorio della Repubblica alle sentenze o decreti esteri autorizzanti l'adozione; l'esecutorietà è concessa a condizione che gli adottanti e l'adottato posseggano i requisiti prescritti dalla presente legge;

2) ad accertare, in base ad istanza motivata dell'Ufficiale di Stato Civile, la sussistenza dei requisiti prescritti dalla presente legge in relazione a richieste di iscrizione nei registri di Stato Civile ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel titolo XIII della legge 12 agosto 1946 n. 43 e nell'art. 4 della legge 28 marzo 1974 n. 26. 1)

## **Art. 7**

Gli adottati da cittadini sammarinesi, che conservino tuttora la cittadinanza straniera, acquistano di diritto la cittadinanza sammarinese.

Coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in corso procedura di adozione, anche davanti ad Autorità Giudiziaria estera, acquistano la cittadinanza sammarinese qualora l'adozione venga definitivamente autorizzata dall'Autorità competente.

## **Art. 8**

Sono abrogati l'art. 54 della legge 12 agosto 1946 n. 43 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

## **Art. 9**

Qualunque attestazione di Stato Civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità e maternità naturale.

Il rilascio di copia integrale di nascita è autorizzato, caso per caso, dall'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 10**

La presente legge entra in vigore immediatamente.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 26 giugno 1975-1674 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Cecchetti - Michele Righi

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini

